

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ORDINE DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PTPCT 2022-2024

1	SEZIONE 1: PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT 2022-2024.....	4
1.1	Quadro normativo di riferimento.....	4
1.2	Elaborazione del PTPCT	4
1.3	Analisi del contesto	5
1.3.1	Analisi del contesto esterno	5
1.3.2	Analisi del contesto interno.....	6
2	SEZIONE 2: GESTIONE DEL RISCHIO	7
2.1	Metodologia per la valutazione del rischio	7
2.2	Individuazione delle aree di rischio	7
2.2.1	Mappatura dei processi.....	8
2.2.2	Identificazione, descrizione e rappresentazione	8
2.3	Misure di prevenzione del rischio	10
2.3.1	Modalità di verifica ed attività di controllo	10
2.3.2	Formazione.....	10
2.3.3	Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi	11
2.3.4	Informatizzazione dei processi	11
2.3.5	Altre misure di prevenzione	11
2.3.6	Soggetti coinvolti.....	12
3	Programma per la trasparenza per il triennio 2022-2024	14
3.1	Premessa	14
3.2	Organizzazione e funzioni dell'Ordine Regionale	14
3.3	Procedimento di elaborazione e adozione delle misure in materia di trasparenza	15
3.4	Soggetti coinvolti nel processo di attuazione del Programma	15
3.5	Misure organizzative nel processo di attuazione del Programma	15
3.6	Misure organizzative e dati ulteriori nel processo di attuazione del Programma.....	16
3.7	Misure di monitoraggio e vigilanza nel processo di attuazione del Programma.....	16
3.8	Accesso civico e accesso civico generalizzato	16
3.9	Pubblicazione del Programma.....	16
4	IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.....	17
4.1	Introduzione.....	17
4.2	Disposizioni generali.....	17

PREMESSA

A titolo introduttivo si ripercorre brevemente l'iter normativo dal quale è scaturito l'obbligo di adozione dei suddetti piani anticorruzione ed individuare, oltre ai riferimenti legislativi, i provvedimenti adottati da ANAC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza con particolare riferimento alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi - decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Gli Ordini Regionali (OORR) rientrano nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi agli obblighi di prevenzione della corruzione e trasparenza nonché agli orientamenti di ANAC, in quanto si considerano a tutti gli effetti enti pubblici non economici. Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, al comma 2, precisa espressamente che la medesima disciplina, prevista per le pubbliche amministrazioni, si applica anche agli ordini professionali, *"in quanto compatibile"*.

La legge n. 190/2012, non contiene una definizione di "corruzione". Tuttavia, da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge, è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal Legislatore.

Pertanto, nell'elaborazione del PTPCT per corruzione si deve intendere con un'accezione ampia, non solo lo specifico reato di corruzione, ma il complesso dei reati contro la pubblica amministrazione e la *"maladministration"* in senso lato, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Tale significato è espressamente specificato nel PNA 2017, secondo cui per corruzione debbono intendersi tutte *«le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati»*. È evidente che ad acquisire rilevanza, per l'ANAC, non sono solamente le fattispecie con rilevanza penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui *«a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa "ab externo", sia che tale azione abbia successo, sia nel caso che rimanga a livello di tentativo»*.

Il Legislatore, con l'entrata in vigore della legge n. 190/2012, ha introdotto l'obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli ordini ed i collegi professionali per quanto sopra esposto, di adottare ed aggiornare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

L'Autorità, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e nell'aggiornamento 2019, ha precisato che, anche se la prospettiva temporale del PTPC è di durata triennale, il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 è chiaro nello specificare che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i relativi aggiornamenti annuali devono essere approvati obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno dall'organo d'indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione e per la trasparenza ("RPCT").

Nella stesura del PTPCT l'Ordine dei Geologi del FVG fa riferimento, oltre al PNA 2016 dell'ANAC che contiene la specifica Sez. III nella Parte speciale dedicata agli Ordini professionali, al PNA 2019, il quale ha posto varie significative innovazioni, con particolare riguardo al sistema di valutazione del rischio, attraverso un Allegato specifico, ed ha fornito nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi esortando ordini e collegi professionali ad una rivalutazione dei propri sistemi di mappatura, valutazione e ponderazione dei rischi, nonché ad una maggiore focalizzazione sulla necessaria fase di "monitoraggio".

Nella redazione e aggiornamento del PTPCT, preliminarmente, è necessario individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, prevedere, per le attività predette, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nonché monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

In tale esatto contesto, la trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione, fondata non solo su obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche su ulteriori misure che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della citata legge n. 190/2012. A questo fine si raccomanda di inserire una specifica sezione all'interno del PTPCT, come meglio nel prosieguo meglio si approfondirà,

definendo le modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente già menzionata (decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33).

Il PTPCT viene dunque predisposto dall'Ordine dei Geologi del FVG tenendo conto, di quelle che sono le peculiarità della propria struttura - "*non complessa*" - con compiti principalmente amministrativi e disciplinari esercitati nell'ambito della propria autonomia funzionale, finanziaria, contrattuale e contabile.

Tale assunto trova conferma nel principio della "*compatibilità*", di cui all'art. 2-bis comma 2 del d.lgs. 33/2013 sopra citato, sulla base del quale l'Autorità ha orientato una chiave di lettura della normativa in materia più conciliabile con la necessità di trovare gli opportuni adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti (Delibere nn. 1310 del 28.12.2016 e 1134 dell'11.11.2017).

In risposta a tale logica, è recentemente intervenuta la delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021, la quale ha recepito le proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

PARTE I

1 SEZIONE 1: PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT 2022-2024

1.1 Quadro normativo di riferimento

Oltre alla normativa nazionale individuata in premessa, si sono tenuti presenti nell'elaborazione e redazione del PTPCT, le disposizioni assunte dall'ANAC in materia con i seguenti provvedimenti:

- delibera n. 833 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto: *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibilità e incompatibili”*;
- delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013”*;
- delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*;
- delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 avente ad oggetto *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate da ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020;
- *«Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»* (adottate dall’Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige);
- delibera n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di semplificazione per l’applicazione dalla normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

1.2 Elaborazione del PTPCT

Il presente PTPCT (di seguito definito *“Piano”*) redatto in conformità alla normativa citata in premessa è adottato su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dal Consiglio, quale organo di indirizzo politico amministrativo nel contesto del quadro legislativo e organizzativo dell’Ordine Regionale, con deliberazione n. 65/14 del 18/11/2014 e successivamente aggiornato nell’aprile 2022 e approvato con delibera 10/2022.

Il Piano provvede all’analisi e alla valutazione dei rischi di corruzione, indicando gli interventi organizzativi diretti a prevenirli e a recepire le misure previste dalla legge.

Nel Piano sono tenute in debito conto le peculiarità che presenta l’Ordine Regionale, in quanto struttura *non complessa*, con funzioni principalmente amministrative e disciplinari, dotata di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio, secondo quanto disposto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, dalla legge 25 luglio 1966, n. 616, dalla legge 12 novembre 1990, n. 339, dal D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Considerato che il Piano copre il periodo 2022-2024, si dà conto che l’Ordine Regionale ha adottato le azioni previste dalla Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 378/2014, avente ad oggetto *“Decreto legislativo n° 33/2013. Adempimenti in tema di pubblicità e diffusione di informazioni da parte del CNG e degli OO.RR.”*, dall’Atto di orientamento del Consiglio Nazionale dei Geologi, avente ad oggetto *“Adempimenti del CNG e degli OO.RR.GG. in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e trasparenza (D. lgs. n. 33/2013)”*, e della circolare n. 410/2016 con oggetto obblighi in materia di trasparenza.

Si specifica che questo documento è il risultato delle esperienze maturate negli ultimi anni in cui si sono perseguiti il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa. Il raggiungimento di un corretto sistema di prevenzione della corruzione verrà realizzato sempre più attraverso la continuazione di un processo virtuoso e la progressiva attuazione di tutte le misure del Piano negli anni seguenti con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Il Responsabile della prevenzione della corruzione redigerà annualmente la relazione recante i risultati dell'attività svolta al fine di fornire il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano.

Inoltre, il Piano viene aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica della sua attuazione. Il presente PTPCT si intende quale versione già rinnovata del 2021 per il triennio 2022-2024.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i Consiglieri dell'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, sono stati consultati, mediante confronto, canali informatici e telematici riguardanti le informazioni aventi ad oggetto l'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Dal 2019 è disponibile una Piattaforma, predisposta dall'ANAC, per l'acquisizione e il monitoraggio dei Piani Anticorruzione e per la redazione delle relazioni annuali dei Responsabili. Essa può essere utilizzata anche per il monitoraggio di competenza del RPCT.

La piattaforma permette:

- a) all'Autorità, di condurre analisi qualitative dei dati grazie alla sistematica e organizzata raccolta delle informazioni e, dunque, di poter rilevare le criticità dei PTPCT e migliorare, di conseguenza, la sua attività di supporto alle amministrazioni;
- b) ai RPCT di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT;
- c) monitorare nel tempo i progressi del proprio PTPCT;
- d) conoscere, in caso di successione nell'incarico di RPCT, gli sviluppi passati del PTPCT;
- e) effettuare il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT;
- f) produrre la *Relazione annuale*.

Il Piano, assieme alla *Relazione annuale*, viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale dei Geologi del FVG nella sezione "Amministrazione Trasparente", portato all'attenzione degli iscritti e a conoscenza dei soggetti che hanno rapporti rilevanti, a qualsiasi titolo, con l'Ordine Regionale.

1.3 Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'Ordine Regionale dei Geologi del FVG acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

1.3.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Ente si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. L'analisi tiene conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera individuando e descrivendo le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio.

Da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività:

- 1) l'acquisizione dei dati rilevanti;
- 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Il contesto territoriale in cui l'Ordine Regionale dei Geologi del FVG si trova ad operare è quello della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel seguito si riportano alcuni dati statistici significativi per un inquadramento socio-economico e culturale della regione (fonte dati "Noi Italia100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo" 2021 a cura dell'ISTAT):

	Regione FVG	Italia
Popolazione residente (anno 2019)	1.206.216	59.641.488
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per abitante (2019)	31.923 €	29.661€
Spesa pubblica per l'istruzione e la formazione (2016)	3.1% del PIL	3.4% del PIL
Popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito al più un livello di istruzione secondaria inferiore (2019)	30.3%	38.2%
Popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un titolo di studio universitario (2019)	32.8%	27.6%
Giovani (15-29 anni) che non lavorano e non studiano (2019)	13.7%	22.2%
Popolazione in età 25-64 anni che partecipa all'apprendimento permanente (2019)	10.9%	8.1%
Famiglie che dichiarano la presenza di rischio di criminalità nella zona in cui vivono (per 100 famiglie della stessa zona) (2019)	15.0	25.6
Tasso di occupazione della popolazione in età 20-64 anni (2019)	71.3%	63.5%
Tasso di disoccupazione (2019)	6.1%	10.0%
Incidenza della povertà relativa (per 100 famiglie residenti)	7.3	11.8

L'Indice di Presenza Mafiosa (IPM) indica per la Regione Friuli Venezia Giulia un valore "molto basso" pari a 0.42 (fonte PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie).

I dati riportati indicano un contesto ambientale mediamente meno favorevole all'attecchirsi del fenomeno corruttivo rispetto al contesto nazionale. Si sottolinea come l'analisi del contesto esterno risulti di ininfluente interesse per la rilevazione di aree di rischio da esaminare prioritariamente, alla identificazione di nuovi eventi rischiosi, alla elaborazione di misure di prevenzione specifiche.

1.3.2 Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.

1.3.2.1 Struttura organizzativa

L'Ordine Regionale dei Geologi FVG è rappresentato dal Consiglio dei Geologi del FVG costituito da 9 membri (da maggio 2021) eletti dagli Iscritti (si veda Allegato 3 per l'Organigramma).

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- cura l'osservanza della legge professionale, delle disposizioni concernenti la professione e cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale; provvede alle iscrizioni, cancellazioni e reiscrizioni;
- tutela il titolo professionale e svolge attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- deferisce al Consiglio di Disciplina le questioni relative agli aspetti disciplinari;
- provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, trasmessi, per l'approvazione, al Consiglio Nazionale dei Geologi;
- stabilisce a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la quota di iscrizione all'albo e all'elenco speciale;
- procede alla vidimazione delle parcelle a seguito di richiesta degli Iscritti.

In virtù del limitato numero di membri del Consiglio, ognuno dei Consiglieri svolge all'interno della struttura diverse mansioni garantendo qualsiasi sovrapposizione di ruoli che possa in qualche modo risultare in contrasto con gli obiettivi del presente documento. Ogni attività consiliare è sempre oggetto di dibattito e voto in seno di Consiglio.

2 SEZIONE 2: GESTIONE DEL RISCHIO

Per gestione del rischio s'intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'Ente con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura; aspetti quali il rischio del fenomeno corruttivo – così come quello della “trasparenza” che verrà affrontato nella Parte 2 del presente Piano – fanno parte ormai del tessuto culturale dell'Ordine Regionale dei Geologi del FVG e di tutti i suoi livelli organizzativi. Il Piano comunque si propone di individuare e rafforzare gli strumenti utili ad una riduzione del rischio di corruzione: questo viene pertanto pensato e calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

2.1 Metodologia per la valutazione del rischio

Riferimento metodologico per la gestione del rischio corruttivo nella predisposizione del PTPCT è l'Allegato 1 del PNA 2019, che ha sostituito le indicazioni contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015, con nuovo approccio valutativo, di tipo qualitativo.

Ai fini operativi deve essere, quindi, si utilizza la seguente matrice di calcolo del rischio:

- ALTO la probabilità di accadimento è alta o ricorrente. L'impatto genera effetti seri il cui trattamento deve essere contestuale. L'impatto reputazionale è prevalente sull'impatto organizzativo ed economico. Il trattamento deve essere immediato e definito nel termine di 6 mesi dall'individuazione.
- MEDIO l'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno.
- BASSO la probabilità di accadimento è rara e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili o marginali. Non è richiesto nessun tipo di trattamento immediato che è rimesso alla valutazione discrezionale.

Il processo di gestione del rischio si deve sviluppare secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisca il continuo miglioramento. L'aspetto centrale dell'analisi delle aree di rischio, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi.

2.2 Individuazione delle aree di rischio

Il PTPCT ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di individuazione delle attività a rischio, l'Ordine da condotte corruttive. Le principali aree di rischio, così come recentemente semplificate dalla delibera di ANAC n. 777 del 24.11.2021, in virtù della quale ci si deve limitare a considerare solo le aree espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012, sono:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici e scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

La specificità e le attività amministrative svolte nel passato dall'Ordine Regionale dei Geologi del FVG fanno ritenere che, anche per la programmazione del prossimo triennio, le aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, indicate dall'Autorità tra le tre aree specifiche nell'Approfondimento III “*Ordini e collegi professionali*”, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016. Si tratta delle aree relative a:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità,

- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che si verifichi un evento corruttivo. Il concetto di corruzione al quale si deve far riferimento nella redazione del PTPCT, come anticipato in premessa, coincide con la nozione ampia che affianca alla commissione dei reati propriamente detti, quella dei comportamenti anche privi di rilevanza penale, ma tuttavia contrastanti con il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione e riconducibili al concetto di *corruttela* e *mala gestio*.

In un'ottica di prevenzione dei reati di corruzione così come delineati, per ciascun processo di ogni area a rischio, si individuano le attività attraverso la loro mappatura all'interno degli allegati al PTPCT.

2.2.1 Mappatura dei processi

Rappresenta l'elemento centrale e consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi dell'Ente affinché si possano identificare aree che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Un *processo* può essere definito come "una sequenza di attività, anche interrelate, ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)" (PNA 2019).

La mappatura dei processi si articola secondo fasi distinte: identificazione e descrizione.

2.2.2 Identificazione, descrizione e rappresentazione

La fase di *identificazione* conduce all'elenco completo dei processi svolti dall'amministrazione. La successiva fase di *descrizione* consente di comprenderne le modalità di svolgimento.

In base alle specificità e le peculiarità dell'Ordine Regionale dei Geologi del FVG si individuano tre aree di rischio specifiche:

1. formazione professionale continua;
2. rilascio di pareri di congruità;
3. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ognuna delle tre aree sono stati riportati i singoli processi.

Area di rischio	Processo
formazione professionale continua	<ol style="list-style-type: none"> i. attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) ii. organizzazione di eventi formativi
rilascio di pareri di congruità	<ol style="list-style-type: none"> i. istruttoria parere congruità
indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	<ol style="list-style-type: none"> i. incarichi professionali ii. indicazione di professionisti per incarichi

2.2.2.1 Formazione professionale continua

La fonte normativa di questo processo è il Regolamento per l'aggiornamento professionale predisposto dai singoli Consigli Nazionali in attuazione all' art. 7 del D.P.R. n. 137/2012. Ciascun ordinamento professionale ha provveduto all'emanazione di un proprio Regolamento in materia di formazione (<http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2011/06/NUOVO-REGOLAMENTO-APC-15.1.2018.pdf>), previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Rispetto a questa area di rischio si rilevano una serie di processi significativi:

- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte dell'Ordine.

Si individuano i possibili eventi rischiosi:

- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;

- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine.

Le possibili misure:

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dell'Ordine, preferibilmente mediante pubblicazione su sito internet;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Processo	Input/Output	Attività	Responsabili
attribuzione dei crediti formativi professionali	Necessità di conseguire 50 (a meno di eventuali riduzioni consentite dalla norma) crediti per triennio Riconoscimento formale del numero di crediti conseguiti	Verifica autocertificazione fornita dall'iscritto relativa al conseguimento crediti Eventuale richiesta di integrazioni Certificazione dei punti conseguiti	Commissione APC
organizzazione di eventi formativi	Ruolo formativo dell'Ordine Formazione svolta dall'Ordine	Contatti con relatori Definizione tematiche rilevanti Organizzazione logistica Registrazione partecipanti Riconoscimento partecipazione	Consiglio dell'Ordine

2.2.2.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c. Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Rispetto a questa area di rischio si individuano i possibili eventi rischiosi:

- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Processo	Input/Output	Attività	Responsabili
istruttoria parere congruità	Richiesta parere congruità Rilascio parere congruità	Verifica documentazione fornita	Consiglio dell'Ordine

2.2.2.3 Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui l'Ordine sia interpellato per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi. Tra le varie fonti di disciplina vi è il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»; vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possano rivolgersi agli ordini e collegi territoriali, al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali, a cui affidare determinati incarichi.

Rispetto a questa area di rischio si individuano i possibili eventi rischiosi:

- procedura di nomina dei professionisti, fatta in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.

La possibile misura preventiva consta nell'adozione di criteri di selezione dei candidati.

Processo	Input/Output	Attività	Responsabili
incarichi professionali	Richiesta nominativi da parte di Enti terzi Indicazione di elenco di iscritti	Divulgazione tra gli iscritti Raccolta e verifica delle disponibilità pervenute Definizione ed invio nominativi	Consiglio dell'Ordine
indicazione di professionisti per incarichi	Richiesta nominativi da parte di Enti terzi Indicazione di elenco di iscritti	Divulgazione tra gli iscritti Raccolta e verifica delle disponibilità pervenute Definizione ed invio nominativi	Consiglio dell'Ordine

2.3 Misure di prevenzione del rischio

Tutte le misure di prevenzione, utili a ridurre la probabilità che i rischi individuati si verifichino, sono state poi riportate nell'Allegato 1, in modo da facilitare la comparazione tra rischio e misura di prevenzione individuata.

Le misure di prevenzione da adottare al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio sono distinte, coerentemente alle indicazioni del PNA, in due categorie:

- misure obbligatorie, la cui applicazione è imposta dalla legge o da altre fonti normative;
- misure ulteriori, che pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento nel PTPCT.

2.3.1 Modalità di verifica ed attività di controllo

La verifica ed il controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione sono garantite mediante:

- monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto conciliabilmente con quanto previsto nell'ambito del controllo di regolarità attuato di volta in volta;
- monitoraggio attuato di volta in volta sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti ove le condizioni di mercato lo rendano possibile;
- controllo attuato di volta in volta sui provvedimenti finali emanati in materia amministrativa;
- controllo ulteriore rispetto a quello di legge sugli atti contabili;
- utilizzo delle segnalazioni pervenute ed evasione delle richieste di accesso civico, oltre che di attivazione del potere sostitutivo, all'indirizzo di posta elettronica: geologifvg@libero.it.

2.3.2 Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione prevista dal Piano.

L'Ordine Regionale fruisce annualmente di corsi di formazione e/o aggiornamento a favore dei componenti del Consiglio che svolgono funzioni particolarmente esposte a rischio e degli iscritti all'albo e/o all'elenco speciale, oltre che dei soggetti che hanno rapporti di collaborazione o consulenza continuativa con l'ente.

La formazione a cura del CNG, in ogni singolo corso, dovrà comprendere lo sviluppo dei seguenti aspetti:

- l'attività amministrativa sia svolta da soggetti consapevoli;
- la discrezionalità dell'ente sia esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza;
- le decisioni siano assunte "con cognizione di causa", in modo che si prevenga ogni rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- vi sia conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- vi sia una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- si garantisca la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- si garantisca all'interno dell'ente coordinamento ed omogeneizzazione delle modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- si diffondano gli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- si eviti l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della normativa di settore di volta in volta applicabile;
- si diffondano valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Gli interventi formativi avranno, altresì, l'obiettivo di far conseguire ai discenti conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi:

- al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alle modalità di scelta dei contraenti;
- ai procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti;
- alla condivisione di nuove procedure d'inserimento dati e relativi obblighi di pubblicazione.

2.3.3 Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi

Ai sensi dell'art. 15, co. 1, del D. Lgs. n. 39/2013 il RPCT verifica che all'interno dell'Ordine siano rispettate le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

2.3.4 Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi riveste un ruolo fondamentale anche ai fini della prevenzione della "corruzione" riducendo, da un lato, i margini di interventi "discrezionali" e agevolando, dall'altro, sistemi di gestione e controllo dell'attività all'interno dell'Ordine. Essa inoltre consente, per tutte le attività poste in essere, la tracciabilità delle fasi del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non altrimenti monitorabili con emersione delle connesse responsabilità per ciascuna fase.

L'Ordine Regionale dei Geologi del FVG ha adottato il Sistema di Protocollo Informatico per la gestione delle attività di registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti, nonché per la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della privacy e delle politiche di sicurezza.

Si prevede di ampliare l'informatizzazione dei processi, compatibilmente alle esigenze di bilancio dell'Ente, in accordo con quanto stabilito dalla normativa sulla transizione al digitale.

2.3.5 Altre misure di prevenzione

Fra le altre misure previste dalla normativa, ma che non sono adottate dall'Ordine Regionale dei Geologi del FVG in quanto Ente privo di dipendenti, sono le seguenti:

- codice di comportamento;
- rotazione ordinaria del personale;

- violazioni e tutela del whistleblower.

2.3.6 Soggetti coinvolti

L'attuazione del Piano, oltre al coinvolgimento dei soggetti individuati espressamente dalla legge, richiede il coinvolgimento di più soggetti, a cui fanno capo specifici compiti e responsabilità che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine Regionale.

Detti soggetti sono, in particolare, gli organi e le persone fisiche indicati di seguito, che svolgono le attività ivi elencate, oltre a quelle specifiche previste in altre parti del presente documento (si veda Allegato 3).

Il CONSIGLIO svolge le seguenti funzioni:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RCPT);
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT; tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione";
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente, alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), individuato nel consigliere Dott. Geol. Perricone Luigi, nato a Cividale del Friuli il 18 aprile 1970, come da verbale del Consiglio del 28 luglio 2017, svolge i seguenti compiti:

- propone al Consiglio il PTPCT con i suoi aggiornamenti;
- verifica l'attuazione del PTPCT e la sua idoneità,
- riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogniqualvolta sia necessario;
- presenta al Consiglio una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale;
- propone la modifica del PTPCT quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano modifiche normative o si verifichino mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine Regionale;
- svolge funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità.
- cura le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del PTPCT.

Il Responsabile della trasparenza, che si identifica con il Responsabile della prevenzione della corruzione, svolge i seguenti compiti:

- esegue stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento - da parte dell'Ordine Regionale - degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, la qualità e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- monitora il processo della trasparenza e propone eventuali modifiche al PTPCT;
- segnala al Consiglio, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- in caso di inottemperanza agli obblighi di pubblicazione, inoltra una segnalazione al Consiglio e nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

I Consiglieri dell'Ordine sono responsabili della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e s.m.i., nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio, collaborando con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ciascuno dei consiglieri è individuato quale referente per la prevenzione nell'ambito della struttura di cui è responsabile ai fini del pieno espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge al RCPT, nonché per la piena attuazione del Piano e delle relative misure.

Pertanto, in particolare, i soggetti sopra indicati:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Ordine Regionale, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai colleghi assegnati agli uffici di riferimento;
- in qualità di responsabili dei procedimenti, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012, comunicano il rispetto dei termini dei procedimenti al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- adottano le misure gestionali di competenza.

3 Programma per la trasparenza per il triennio 2022-2024

3.1 Premessa

Nel PNA 2019, approvato con la Delibera n. 1064 del 13.11.2019, la trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito.

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come *«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*.

L'ampliamento dei confini della trasparenza registrato nel nostro ordinamento è stato realizzato con successive modifiche normative che sono state accompagnate da atti di regolazione dell'Autorità finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti tenuti ad osservare la disciplina affinché l'attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse realizzata in una logica di mero adempimento quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa.

Per una trasparenza effettiva è indispensabile garantire il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 e anche indicati dall'Autorità nella delibera 1310/2016: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

L'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016, il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Con l'adozione di questa sezione riguardante la programmazione della Trasparenza, l'Ordine Regionale intende, quindi, dare attuazione al principio di trasparenza, intendendo la stessa come "accessibilità totale" delle informazioni, concernenti la propria organizzazione e attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse economiche, di garantire l'utilizzo di un valido strumento di diffusione ed affermazione della cultura delle regole, di prevenire e di lottare i fenomeni corruttivi.

In particolare, il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, facenti capo ai relativi responsabili. Inoltre, esso specifica le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative adottate per garantire il raggiungimento degli scopi sopra riportati.

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

3.2 Organizzazione e funzioni dell'Ordine Regionale

L'Ordine Regionale è organizzato come indicato nell'Allegato 3 del Programma, che costituisce parte integrante e sostanziale di quest'ultimo.

Agli uffici ed organi riportati nel detto Allegato si aggiunge il Consiglio di Disciplina Territoriale, che svolge – in piena indipendenza e autonomia rispetto al Consiglio – le funzioni previste dall'articolo 8 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

(“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”).

Le funzioni svolte dall'Ordine Regionale, mediante i soggetti di cui all'Allegato 3 del Programma e mediante il Consiglio di Disciplina Territoriale, sono, come anticipato nella Premessa del presente documento, quelle amministrative e disciplinari previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, dalla legge 25 luglio 1966, n. 616, dalla legge 12 novembre 1990, n. 339, dal d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, dal d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, dal d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e dal d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

3.3 Procedimento di elaborazione e adozione delle misure in materia di trasparenza

Nella redazione e nell'attuazione del Programma si garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, l'Ordine Regionale provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, nonché a non diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il Programma, allo scopo di garantire un adeguato e contingente livello di trasparenza, verrà aggiornato annualmente.

3.4 Soggetti coinvolti nel processo di attuazione del Programma

I responsabili delle singole funzioni dell'Ordine Regionale sono responsabili della trasmissione dei dati, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza e secondo le tipologie di atti, documenti ed informazioni la cui pubblicazione sia resa obbligatoria dalla normativa vigente.

Gli stessi soggetti:

- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

3.5 Misure organizzative nel processo di attuazione del Programma

Al fine di dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza, la home page del sito web istituzionale dell'Ordine Regionale dei Geologi del FVG è dotata di una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.

Al suo interno, sono presenti altresì le sotto sezioni - contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria facoltativa - come previsto dall'allegato al d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs 97/2016.

In alcune occasioni determinate informazioni, già peraltro presenti sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale, sono state collegate attraverso collegamento ipertestuale all'interno della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, in modo da evitare duplicazione di informazioni.

I link a pagine, documenti ed atti verranno - di volta in volta - utilizzati nel rispetto del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 (*“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*).

L'Ordine Regionale attua il Programma attraverso gli adempimenti previsti, con tempistiche adeguate alle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, senza alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Per garantire la regolarità e tempestività dei flussi informativi, i responsabili delle diverse funzioni dell'Ordine Regionale potranno adottare circolari esplicative, anche a firma congiunta, relative a nuove modalità di trasmissione ed invio dei dati, che verranno realizzate nel corso del triennio.

I principali obblighi adempiuti dall'Ordine Regionale, fermi quelli previsti dalla normativa inderogabile, sono riportati nell'Allegato 4 del Programma, che costituisce parte integrante e sostanziale di quest'ultimo ed in cui si indicano – in fase di prima applicazione della normativa – responsabili e termini relativi a detti obblighi.

3.6 Misure organizzative e dati ulteriori nel processo di attuazione del Programma

Nell'arco dei tre anni si valuteranno eventuali dati ulteriori da pubblicare sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale ai fini della trasparenza.

In ogni caso, nel triennio, si procederà all'individuazione delle opportune soluzioni tecnico-informatiche per garantire continuità nell'aggiornamento dei dati, nonché regolarità e tempestività nei flussi informativi.

Il Responsabile della trasparenza studierà, altresì, con il gruppo di lavoro di cui sopra e compatibilmente alle esigenze di bilancio, modalità decentrate di inserimento dati di competenza diretta dei responsabili degli uffici e del personale individuato, attraverso apposite credenziali per l'accesso, nonché strumenti e tecniche di rilevazione informatica dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati da parte degli utenti interessati.

L'attuazione di dette nuove modalità sarà subordinata alla disponibilità ed al reperimento di risorse finanziarie, umane e strumentali.

3.7 Misure di monitoraggio e vigilanza nel processo di attuazione del Programma

Il Responsabile della trasparenza metterà in atto, coerentemente con la complessità e il rilievo delle attività ordinarie, le misure di controllo, monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi previsti.

I controlli di cui sopra si potranno realizzare attraverso:

- accertamenti a campione;
- verifiche puntuali, nei casi in cui si riscontrino particolari problemi o esigenze.

3.8 Accesso civico e accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico e civico generalizzato vanno presentate al Responsabile della trasparenza, secondo gli schemi pubblicati nel sito istituzionale dell'Ordine Regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per quanto riguarda l'accesso civico l'Ordine Regionale, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Ordine Regionale indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, nel sito istituzionale quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

L'accesso civico generalizzato estende il diritto per i dati e documenti per cui non vi è l'obbligo di pubblicazione ed è consentito senza alcuna limitazione soggettiva; con il d.lgs 33/2013 viene introdotto il FOIA (Freedom of information act) ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. L'unico limite è quello di evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti:

- interessi pubblici;
- interessi privati ed in specifico: protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

Il titolare del potere sostitutivo è il Presidente dell'Ordine Regionale.

Le modalità da seguire per l'esercizio del diritto di accesso civico e civico generalizzato sono illustrate nella prima pagina dell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente".

3.9 Pubblicazione del Programma

Si dà atto che il Programma è pubblicato nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente" e, come sezione del Piano, è portato all'attenzione di tutto il personale attraverso tutti i canali di comunicazione dell'Ordine Regionale.

4 IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

4.1 Introduzione

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), all’articolo 54, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede l’emanazione di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L’adozione di tale codice tiene conto, in via primaria, delle regole contenute nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), che rappresenta il codice di comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato e che costituisce, quindi, la base minima e indefettibile di ciascun codice di comportamento adottato dalle varie amministrazioni.

L’articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”), introdotto dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 in sede di conversione, prevede che gli Ordini professionali, con propri regolamenti, si adeguino, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del d.lgs. 165/2001 ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

L’ANAC, con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, ha approvato le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 5 dell’articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo che l’adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, come indicato nel PNA, e il detto codice costituisce elemento essenziale del Piano. Nella stessa delibera, l’ANAC ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 62/2013, le linee guida sono applicabili alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base al successivo articolo 2, commi 2 e 3.

4.2 Disposizioni generali

L’Ordine Regionale quale organo politico-amministrativo è costituito da 9 membri consiglieri distinti secondo le seguenti figure: Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri. **L’Ordine Regionale non dispone di personale dipendente per cui non viene allegato al PTPCT e non viene trasmesso all’ANAC il relativo Codice di Comportamento dei dipendenti.**

L’Ordine Regionale estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui al Codice a tutti i collaboratori o consulenti aventi, a qualsiasi titolo, contratto o incarico di carattere continuativo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Consiglio, nonché nei confronti dei collaboratori continuativi, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni, lavori e/o servizi in favore dell’Ordine Regionale. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, vengono inserite apposte disposizioni o clausole di risoluzione, decadenza, recesso unilaterale e/o scioglimento del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice, e qualora si tratti di professionisti iscritti ad albi e/o elenchi professionali, anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici o norme di comportamento adottati dai rispettivi Ordini professionali.